

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex art. 702 ter c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. 5836/2021 R.G.

promosso da:

RICORRENTI

contro

RESISTENTE

ciascuno dei contratti indicati prevede costi per commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna; nel conteggio estintivo la banca resistente ha rimborsato ad ogni ricorrente un importo per commissioni nettamente inferiore rispetto a quello previsto dalla legge, rimborsando la sola quota non goduta delle commissioni c.d. *recurring*; spetta invece ai ricorrenti la riduzione di tutti i costi sostenuti a titolo di commissioni non godute/maturate, così come prescritto dall'art. 125 sexies TUB facendo applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza c.d. *Lexitor* pronunciata nella causa C-383/2018; le contrarie clausole contrattuali sono nulle e i ricorrenti, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi finanziamenti, hanno diritto alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi indicati in contratto in applicazione del principio *pro rata temporis*, ad esclusione delle imposte e delle tasse.

Hanno pertanto chiesto di “Accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi finanziamenti, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 1, TUB alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto in applicazione del principio *pro rata temporis* ad esclusione delle imposte e delle tasse, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni *contra legem*”.

██████████ s.p.a., costituendosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande dei ricorrenti, rilevando la correttezza dei conteggi svolti in sede di estinzione anticipata dei contratti stipulati dai ricorrenti e la validità delle clausole ivi contenute; ha eccepito l'erroneità e la non applicabilità al caso di specie del principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza c.d. Lexitor del 11.9.2019, ha chiesto di proporre alla Corte di Giustizia UE domanda di pronuncia pregiudiziale nei termini sotto esposti, in subordine di applicare per il rimborso di tutti i costi non maturati il criterio della curva degli interessi; ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:

“in via pregiudiziale: Si richiede che l'Ill.mo Giudice Voglia proporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di determinare: se l'art. 16.1 della direttiva 48/2008/CE, come interpretato dalla sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor, ovvero la norma nazionale di attuazione di tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il costo totale da prendere in considerazione ai fini della riduzione cui ha diritto il consumatore, in caso di rimborso anticipato, esclude quei soli costi che corrispondano ad attività effettivamente svolte dal finanziatore o attraverso soggetti terzi per permettere la conclusione del contratto di credito, in particolare le spese di istruzione della pratica di credito o il compenso dell'intermediario finanziario, almeno qualora il finanziatore fornisca prova documentale di tali costi.

- in via principale: respingere, tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atto, assolvendo ██████████ S.p.A. da ogni avversaria pretesa;

- in via subordinata: limitare la condanna secondo quanto risultante dall'applicazione del criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi) come indicato al paragrafo VI della comparsa”.

II.La domanda dei ricorrenti è fondata e viene accolta.

I ricorrenti hanno stipulato con la resistente i contratti di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio prodotti come doc. 1, ove sono indicate le somme versate per commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese istruttoria e notifica, commissioni rete esterna.

I contratti sono stati estinti anticipatamente su richiesta dei ricorrenti, mediante il pagamento degli importi richiesti dalla resistente nei conteggi estintivi (docc.2 e 3) con deduzione - oltre alla quota interessi non maturati - di somme a titolo di commissioni di gestione non maturate.

La resistente ha fatto applicazione delle clausole contrattuali (artt. 5 e 8 condizioni generali) che individuano i costi da rimborsare e quelli da non rimborsare in caso di estinzione anticipata, e invoca l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB che distingue tra costi “*up front*” (non rimborsabili in caso di estinzione del finanziamento) e costi “*recurring*” (rimborsabili per quota parte in caso di estinzione anticipata del finanziamento).

I ricorrenti hanno contestato i conteggi e hanno chiesto - dopo avere proposto ricorso all'ABF, alle cui decisioni la resistente non ha ottemperato - il rimborso di ulteriori somme per commissioni di attivazione, spese istruttoria e notifica, commissioni rete esterna, non maturate, sulla base dell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 11.9.2019 nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor).

L'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Questa disposizione è stata interpretata dalla Banca d'Italia (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota *up front*), mentre la restante parte (c.d. quota *recurring*) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota *up front* e quota *recurring*, perché solo queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata.

Lo stato, ormai consolidato, della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza Lexitor era dunque il seguente, ben riassunto dalla decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525: "1) "nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring* rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi *up front* e *recurring* anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore)

l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”.

La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor) ha, invece, affermato: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La Corte di Giustizia ha rilevato che l'art.16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto; per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili; tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione; la menzione della «restante durata del contratto», che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto; tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte; per quanto riguarda il contesto, l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del

credito»; dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»; quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti; l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto; inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto; il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito; infatti gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante; infine nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.

A seguito di tale sentenza, con le linee orientative del 4.12.2019 la Banca d'Italia ha precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente.

Nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11.12.2019, pubblicata il 20.12.2019.

Con argomentazioni pienamente condivisibili, il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto il primato del diritto europeo, sancito all'art. 11 Cost., ha rilevato la sovrapposibilità tra la norma nazionale e quella comunitaria, concludendo che il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende anche ai costi *up front* che non dipendono dalla durata del prestito; ha sottolineato che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito “alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”; che “l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della Direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una Direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa

risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”; che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento ... hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e “sono efficaci *ultra partes* anche rispetto a situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite, a meno che sia la stessa Corte a limitare in via eccezionale la efficacia retroattiva della propria pronuncia in eventuale contemplazione di possibili effetti dirompenti su un sistema di rapporti giuridici formati in buona fede, facoltà di cui nella specie non ha però ritenuto di avvalersi”.

Questo Giudice condivide la giurisprudenza conforme a tale decisione, richiamando a tal fine l’ordinanza Tribunale Torino dott.ssa Vitro' 22.9.2020 (nel proc. rg n.2770/2020), la sentenza Tribunale Torino dott. Astuni 23.4.2020 n.1434, la sentenza Tribunale Roma dott. Basile 12470/2020 pubblicata il 16.9.2020.

La tesi che nega efficacia vincolante alla sentenza della Corte UE nei confronti del giudice italiano, che la ritiene non self-executing e non immediatamente applicabile ai rapporti privatistici, non è condivisibile.

Nel presente caso non si tratta di indagare se la Direttiva 48/2008 sia o meno self-executing o abbia o meno efficacia diretta, verticale o orizzontale, dal momento che tale Direttiva è già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n.141/2019, la quale tra l’altro ha introdotto l’art. 125 sexies TUB, che riproduce in modo quasi identico la formulazione dell’art. 16 della Direttiva.

Pertanto si tratta di interpretare una norma di diritto interno, immediatamente applicabile nei rapporti tra privati.

L’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme alla Direttiva 48/2008 così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia. L’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell’obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest’obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve

interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, *Von Colson e Kamann* e molte altre conformi). La natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (v. tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell’ambito della Comunità”.

Dunque, non rileva che la pronuncia della sentenza Lexitor abbia avuto luogo a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del giudice polacco, avendo le sentenze della Corte di Giustizia efficacia immediata in tutti gli Stati membri. Né rileva che essa abbia ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva e non, direttamente, quella dell’art. 125 sexies della nostra legge nazionale, dovendo la normativa nazionale (considerato altresì che si tratta di norma attuativa della Direttiva comunitaria) essere interpretata in maniera conforme alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia.

L’interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (Cass. 2468/2016).

Non è invocabile un principio di certezza del diritto e la tutela dell’affidamento sanciti dai Trattati comunitari, per sostenere che una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia lederebbe la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca di fronte ad una interpretazione costante e decennale dell’art. 125 sexies TUB, con conseguente obbligo della stessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili; infatti il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni spetta alla Corte di Giustizia stessa, a cui compete dunque la valutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, *Vroege*; Corte Cass. 22577/2012). Nel presente caso, la Corte di Giustizia ha valutato come prevalente il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore, al quale espressamente fa riferimento, art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rispetto a quello dell’affidamento del professionista relativo a precedenti interpretazioni della legge.

Le prospettazioni della resistente sono infondate e non sussistono motivi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Si ritiene quindi che l'art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla Corte di Giustizia, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Le clausole negoziali (artt. 5 e 8 condizioni generali di contratto) con le quali la mutuante ha escluso il diritto dei clienti ad ottenere il rimborso di costi in ragione della loro natura *up front*, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI). Alla nullità della clausola negoziale consegue la ripetibilità, da parte del mutuatario, di tutti i costi anticipati, sia *recurring* che *up front*, sicché la domanda dei ricorrenti viene accolta.

In merito all'importo rimborsabile si rileva che non può essere adottato il criterio di calcolo dei costi da rimborsarsi indicato dalla resistente, dovendo essere preferito il criterio di determinazione proporzionale alla durata del finanziamento tenuto conto delle rate residue rispetto alla scadenza naturale del contratto - principio *pro rata temporis* indicato dai ricorrenti - trattandosi di criterio più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva già citata (considerando 39 della direttiva) laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor; tale criterio è inoltre stato concordato dalle parti per i costi di cui è pattuito il rimborso:

Appare pertanto fondata la domanda dei ricorrenti.

III. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della semplificazione del rito, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.620, per fase introduttiva € 1.147, per fase decisoria € 1.300 (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stati depositati atti conclusivi), per totali € 4.067 per compensi; oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi e al rimborso degli esposti documentati per € 286. Tali somme sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei legali di parte ricorrenti, che si dichiarano antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

respinta ogni contraria domanda o deduzione,

-accerta e dichiara che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 1, TUB alla restituzione della quota parte

non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto in applicazione del principio *pro rata temporis* ad esclusione delle imposte e delle tasse, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie;

-condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in €4.963,05 di cui €1.067 (per compensi, € 610,05, per rimborso spese forfettarie, € 286 per esposti oltre CPA e IVA se dovuta;) somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei legali di parte ricorrente.)

Torino, 24.9.2021.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Orlando